

## IX. Scienza, tecnologia e innovazione

La ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica hanno portato a un miglioramento della produttività in tutti i settori e danno alle imprese la capacità di esercitare la due diligence e di contribuire allo sviluppo sostenibile. Le imprese dovrebbero, se del caso, partecipare allo sviluppo delle capacità di innovazione a livello locale e nazionale. In relazione allo sviluppo, al finanziamento, alla vendita, alla concessione in licenza, al commercio e all'uso della tecnologia, compresa la raccolta e l'uso dei dati, nonché alla ricerca scientifica e all'innovazione, le imprese dovrebbero osservare le *Linee guida* e rispettare le leggi e i requisiti nazionali applicabili, compresi i requisiti di privacy e protezione dei dati e le normative sul controllo delle esportazioni. In particolare, le imprese dovrebbero:

1. Esercitare la due diligence basata sul rischio, come descritto nel capitolo II, in relazione agli impatti negativi effettivi e impatti negativi reali e potenziali legati a scienza, tecnologia e innovazione.
2. Adottare, ove possibile nell'ambito delle loro attività commerciali, pratiche che consentano il trasferimento di tecnologia e know-how in modo volontario, sicuro, protetto ed efficiente ed a condizioni fissate di comune accordo, nonché migliorare l'accesso ai dati e la loro condivisione per promuovere la scoperta scientifica e l'innovazione, nel rispetto della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, degli obblighi di riservatezza, della protezione della privacy e dei dati personali, del controllo delle esportazioni e dei principi di non discriminazione.
3. Svolgere, se del caso, attività di sviluppo scientifico e tecnologico nei paesi ospitanti, per rispondere ai bisogni del mercato locale, nonché assumere personale locale nello svolgimento delle attività di sviluppo scientifico e tecnologico e incoraggiare e sostenere la loro formazione, tenendo conto dell'integrità, della sicurezza e delle esigenze commerciali.
4. Nel concedere licenze per l'uso di diritti di proprietà intellettuale o nell'effettuare altrimenti il trasferimento volontario di tecnologia, basarsi su termini e condizioni fissati di comune accordo, con adeguate garanzie per prevenirne e mitigarne gli impatti negativi, e in modo che contribuiscano alle prospettive di sviluppo sostenibile a lungo termine del paese ospitante, in conformità con le normative sul controllo delle esportazioni.
5. Ove attinente agli obiettivi commerciali, sviluppare legami con istituti di istruzione superiore e istituti pubblici di ricerca a livello locale e partecipare a progetti di ricerca in collaborazione con imprese locali o associazioni professionali, comprese piccole e medie imprese ed organizzazioni della società civile. Questa cooperazione dovrebbe tenere conto di un'efficace gestione del rischio, delle questioni etiche, dei problemi di sicurezza nazionale, delle leggi applicabili e delle considerazioni degli stakeholder. Dovrebbe inoltre riconoscere il valore della scienza aperta e rispettare le garanzie necessarie per preservare la libertà accademica e l'autonomia della ricerca e della scienza.
6. Migliorare la trasparenza delle modalità di accesso e condivisione dei dati in fase di raccolta, condivisione e utilizzo e incoraggiare, durante l'intero ciclo di vita dei dati, l'adozione di pratiche responsabili di governo dei dati che rispettino gli standard e gli obblighi applicabili ampiamente riconosciuti e accettati dagli Aderenti alle *Linee guida*, ivi inclusi codici di condotta, principi etici e regole relative alla manipolazione e alla coercizione dei consumatori, norme sulla protezione della privacy e dei dati.
7. Sostenere, se del caso, a seconda delle circostanze, gli sforzi di cooperazione nelle sedi appropriate per promuovere un Internet aperto, libero, globale, interoperabile, affidabile,

accessibile, conveniente, sicuro e resiliente, anche attraverso il rispetto delle libertà di espressione, riunione pacifica e associazione online e in conformità con le tematiche trattate dalle *Linee guida*.

## Commenti al Capitolo IX: Scienza, tecnologia e innovazione

105. Lo sviluppo, la concessione di licenze, la vendita, il commercio e l'uso della tecnologia hanno un profondo impatto sulle questioni trattate dalle *Linee guida*, tra cui lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, la partecipazione economica, la qualità della democrazia, la coesione sociale, il cambiamento climatico, il panorama globale del lavoro e delle imprese e le dinamiche di mercato. La ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica hanno stimolato la produttività in tutti i settori, nonché la capacità delle imprese di condurre la due diligence e contribuire allo sviluppo sostenibile, ma possono anche essere associate a sfide e impatti negativi.

106. In considerazione della natura evolutiva di questa materia e del fatto che essa tocca molte questioni, l'ambito di questo capitolo deve essere ampio e inclusivo per garantire la sua continua pertinenza rispetto ai rischi associati ai futuri sviluppi della scienza, della tecnologia e dell'innovazione.

107. In un'economia globalizzata e fondata sulla conoscenza, la possibilità di accedere alle tecnologie e al know-how e di utilizzarli è essenziale per migliorare le prestazioni aziendali. Tale accesso è anche importante perché si verifichino gli effetti macroeconomici del progresso tecnologico, in particolare la crescita della produttività e la creazione di posti di lavoro, nel contesto dello sviluppo sostenibile<sup>5</sup>. Le imprese multinazionali sono un importante veicolo di trasferimento tecnologico transfrontaliero. Esse possono contribuire alla capacità nazionale d'innovazione dei paesi ospitanti, producendo, diffondendo e anche facilitando l'impiego delle nuove tecnologie nelle imprese e nelle istituzioni nazionali. Le attività di ricerca e sviluppo delle imprese multinazionali e gli investimenti in nuove tecnologie, quando sono collegate adeguatamente al sistema nazionale d'innovazione, possono contribuire ad accrescere il progresso economico e sociale dei paesi ospitanti. A sua volta, la creazione di un sistema d'innovazione dinamico nel paese ospitante aumenta le opportunità commerciali delle imprese multinazionali.

108. Il capitolo si propone quindi di favorire la diffusione, da parte delle imprese multinazionali, dei frutti delle attività di ricerca e sviluppo tra i paesi in cui operano, contribuendo così alle capacità innovative dei paesi ospitanti, nei limiti imposti da esigenze di fattibilità economica e competitività, e in linea con gli obblighi in materia di privacy, protezione dei dati, sicurezza, protezione della proprietà intellettuale e riservatezza. A questo proposito, la promozione della diffusione della tecnologia può includere la commercializzazione di prodotti e servizi che incorporano nuove tecnologie, la concessione in licenza di innovazioni di processo, l'assunzione e la formazione di personale scientifico e tecnologico e il ricorso ad iniziative di cooperazione in materia di ricerca e sviluppo. Quando si vende o si concede in licenza la tecnologia, non solo dovrebbero essere fissati di comune accordo i termini e le condizioni negoziate, ma le imprese multinazionali dovrebbero considerare gli impatti a lungo termine della tecnologia sullo sviluppo, sull'ambiente e sulla società. Nelle loro attività, le imprese multinazionali possono stabilire e migliorare la capacità innovativa delle proprie filiali internazionali, dei subappaltatori e delle altre entità con cui hanno rapporti d'affari. Inoltre, le imprese multinazionali possono richiamare l'attenzione sull'importanza delle infrastrutture scientifiche e tecnologiche locali, sia fisiche che istituzionali. A questo proposito, le imprese multinazionali possono utilmente contribuire alla formulazione da parte dei governi dei paesi ospitanti di quadri politici favorevoli allo sviluppo di sistemi dinamici di innovazione.

<sup>5</sup>. Il paragrafo 7 non pregiudica le posizioni assunte dai governi nel settore del commercio elettronico in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Non si intende trascurare altri importanti interessi di ordine pubblico che potrebbero riguardare l'uso di Internet e che dovrebbero essere presi in considerazione. A questo proposito alcuni paesi hanno fatto riferimento all'Agenda di Tunisi per la Società dell'Informazione del 2005.

109. La scienza è qui intesa come comprendente, tra le altre questioni, la ricerca e l'esplorazione. Per tecnologia si intende qui la tecnologia digitale, la tecnologia non digitale e i servizi digitali, nonché gli ecosistemi digitali che ne facilitano lo sviluppo e l'utilizzo. L'innovazione è qui intesa come il processo di sviluppo di un prodotto, servizio o processo nuovo o migliorato con l'intento di renderlo disponibile a potenziali utenti o di metterlo in uso da parte dell'impresa.

110. Come nelle pertinenti Raccomandazioni dell'OCSE, per dati qui si intende fare riferimento a informazioni registrate in formati strutturati o non strutturati, inclusi testo, immagini, suoni e video. L'innovazione basata sui dati e la scienza ad alta intensità di dati si rivelano assai promettenti per affrontare le grandi sfide della società. Le iniziative di scienza aperta e l'accesso ai dati hanno avuto effetti di vasta portata sulla riproducibilità dei risultati scientifici, sulla diffusione della conoscenza nella società, sulla cooperazione interdisciplinare, sull'efficienza delle risorse, sulla produttività e sulla competitività. I flussi transfrontalieri di dati sono fondamentali per sostenere il commercio internazionale, lo scambio di informazioni e conoscenze, per colmare il divario digitale, nonché lo sviluppo sostenibile. Il paragrafo 2 rafforza questi vantaggi, ma riconosce anche i rischi di furto, di condivisione e di uso irresponsabile dei dati, che possono minare la privacy individuale e comportare potenziali rischi per la sicurezza nazionale. Le imprese che operano nell'ecosistema dei dati, compresi i titolari di dati, i produttori di dati e gli intermediari di dati, così come definiti nella *Raccomandazione sul miglioramento dell'accesso e della condivisione dei dati* [[OECD/LEGAL/0463](#)], sono incoraggiate a prendere in considerazione le raccomandazioni sull'accesso, la condivisione e l'uso responsabili dei dati, come delineati nella suddetta Raccomandazione, che mira a garantire l'attuazione di misure di gestione del rischio durante l'intero ciclo di vita dei dati, comprese le misure necessarie per proteggere la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la disponibilità dei dati, in particolare nel contesto della gestione di dati biologici come il DNA e quando si divulgano dati alle forze dell'ordine e ad altre agenzie governative.

111. Le aspettative nei confronti delle imprese formulate nel paragrafo 4 devono essere proporzionate, per evitare termini e condizioni che producano conseguenze indesiderate. Le imprese dovrebbero inoltre adoperarsi per identificare le situazioni in cui alcuni attori potrebbero cercare di trarre vantaggio dal trasferimento di tecnologia per abusare della tecnologia ad uso civile.

112. In linea con il capitolo II, la natura e la portata della due diligence per gli impatti negativi relativi alla scienza, alla tecnologia e all'innovazione dipendono dalle circostanze specifiche di ciascuna situazione ed implicano una definizione delle priorità basata sul rischio. Ciò comporta anche che si tenga conto di circostanze note o ragionevolmente prevedibili relative all'uso del prodotto o del servizio fornito in conformità con la sua destinazione d'uso, o in condizioni di uso improprio, ovvero di uso improprio ragionevolmente prevedibile, che possono dar luogo ad impatti negativi.

113. Le imprese coinvolte nello sviluppo di nuove tecnologie o nuove applicazioni di strumenti esistenti dovrebbero anticipare nella misura del possibile e, se del caso, affrontare le sfide etiche, giuridiche, lavoristiche, sociali e ambientali poste dalle nuove tecnologie, promuovendo nel contempo l'innovazione responsabile e impegnandosi nel dialogo e nella condivisione delle informazioni con le autorità di regolamentazione locali e con i rappresentanti dei lavoratori. In aggiunta e con il sostegno dell'attuazione delle raccomandazioni delle *Linee guida*, le imprese sono incoraggiate a prendere in considerazione le guide disponibili in merito a processi di innovazione, compresi i pertinenti standard OCSE nei settori dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie, tra cui la *Raccomandazione sull'Intelligenza Artificiale* [[OECD/LEGAL/0449](#)] e la *Raccomandazione sull'innovazione responsabile nelle neurotecnologie* [[OECD/LEGAL/0457](#)].

114. La sicurezza digitale è una responsabilità condivisa da tutti gli stakeholder, comprese le imprese, i clienti e i governi. Gli incidenti in ambito di sicurezza digitale, come l'accesso non autorizzato a sistemi o software, la compromissione di account, la perdita o il furto di dati o le interferenze con le risorse informatiche, possono danneggiare imprese, governi e individui compromettendo la disponibilità, l'integrità e/o la riservatezza dei loro dati, dei loro sistemi informatici e delle loro reti. Le imprese dovrebbero gestire

i rischi per la sicurezza digitale in modo coerente con gli altri capitoli delle *Linee guida*. I principi di privacy by design, l'uso di crittografia avanzata, i protocolli di gestione delle autorizzazioni e degli accessi e altre best practice possono ridurre le minacce e mitigare i danni. Le imprese dovrebbero inoltre tener conto dei pertinenti standard OCSE in materia di dati.

115. In tutte le attività riguardanti la partecipazione o il coinvolgimento di bambini e giovani nell'ambiente digitale, le imprese dovrebbero tenere conto, se del caso, dell'interesse superiore del bambino come considerazione primaria e, nell'ambito della due diligence, individuare come i diritti dei bambini e dei giovani possano essere rispettati e il benessere dei bambini e dei giovani possa essere protetto e promosso nell'ambiente digitale ed adottare misure adeguate a tale fine, in linea con la *Raccomandazione sui bambini nell'ambiente digitale* [[OECD/LEGAL/0389](#)] e le *Linee guida OCSE per i fornitori di servizi digitali*.